

# IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI NUMANA

**Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive**  
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Numana è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 con Delibera di Consiglio n. 10 del 12.03.2015. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.04.2015.

## DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Numana per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad **un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno.**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

## TARIFFE

Le tariffe delle strutture ricettive, determinate con delibera di giunta n. 37 del 12.03.2015, sono le seguenti:

Categoria	Tariffa €/giorno
alberghi 4 stelle	€ 1,50
altri tipologie di alberghi	€ 1,00
altre strutture ricettive	€ 0,50

## ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del 3° anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

# IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI NUMANA

## OBBLIGHI DEL GESTORE

### VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Numana delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, **entro l'ultimo giorno del mese successivo**, con le seguenti modalità:

a) **mediante bonifico bancario** sul conto di Tesoreria alle seguenti coordinate IBAN: IT 12 D 03111 37280 000000030377 ;

b) **mediante pagamento diretto, in contanti, presso gli sportelli dell' UBI BANCA** - Tesoreria comunale – sul conto corrente di tesoreria n. 30377 ;

c) **mediante versamento diretto con POS/PagoBancomat presso l'Ufficio Tributi dell'Ente;**

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

- Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**La causale del riversamento** deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;

- "versamento imposta di soggiorno";

- mese e anno di riferimento;

### DICHIARAZIONI

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Numana, **entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile** del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

-I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

- La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

-La delibera della Corte dei Conti Veneto n. 19/2013 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come **agenti contabili** e quindi rientra tra i loro obblighi anche **la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al DPR 194/1996)** .

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati e al più presto sarà reperibile la modulistica.

Il Responsabile Ufficio Tributi  
dott. Maria Teresa Di Nicola